

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO

Con il presente atto, stipulato tra il Consulente del Lavoro iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro di con il n° (successivamente indicato "consulente") e il titolare della ditta individuale (o gli amministratori della società di persone, o il presidente dell'associazione, o l'amministratore unico o il legale rappresentante della società di capitali) (successivamente indicato "cliente"), si regola un rapporto di consulenza ed assistenza nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della L. 12 dell'11.1.1979.

Il rapporto, con l'accettazione delle parti sopra costituite, in deroga esplicita a quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 2237 c.c., si instaura per quanto attiene agli adempimenti connessi all'incarico professionale, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 15.7.92, n° 430, che prevede il regime di abbonamento annuale.

Il cliente affida al Consulente l'incarico delle seguenti prestazioni professionali:

.....
.....
.....
.....

L'incarico ha la durata di un anno e si intende rinnovato tacitamente se non perviene al consulente disdetta da parte del cliente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il compenso è rapportato alla prestazione richiesta e tiene conto della libera scelta del cliente di avvalersi del professionista.

E' facoltà del consulente avvalersi di uno o più collaboratori per l'esecuzione delle prestazioni.

E' dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti.

Il consulente ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle norme vigenti.

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma la rescissione non libera il cliente dall'onorare i compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite e i compensi maturati e non pagati per prestazioni in corso di esecuzione con l'aggiunta degli elementi accessori quali:

- rimborsi spese analitici e forfetari
- contributi previdenziali.

E' altresì dovuto al professionista, in caso di scioglimento anticipato del contratto, la liquidazione di un compenso pari all'80% così come previsto dall'art. 17 del D.M. 15.7.92, n° 430.

Prima dell'emissione della parcella, o prima del pagamento dell'onorario, entrambi i contraenti devono far rilevare, qualora emerga, una differenza tra la prestazione pattuita e quella eseguita.

Il pagamento del canone annuale copre i servizi elencati nella richiesta di consulenza del cliente ed è pari a € pagabili mensilmente (trimestralmente, semestralmente) mediante rate di pari importo ammontanti ad €.....

Il canone potrà subire variazioni in sede di rinnovo annuale, previo avviso al cliente.

Nel corso del rapporto potranno essere apportate variazioni atte ad integrare o sostituire parti della presente intesa.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si farà riferimento alla normativa civilistica, alla L. n° 12/79 contenente norme per la professione di Consulente del lavoro, nonché al D.M. del Ministero di Giustizia del 15.7.92, n° 430.

L'incarico avrà validità a partire dal e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta anticipata nei tempi di cui al citato decreto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CLIENTE

IL CONSULENTE DEL LAVORO

Si accetta esplicitamente la clausola riferita al regime in abbonamento ex art. 17 D.M. n° 430/1992.

IL CLIENTE

Giorno/mese/anno